

## REGISTRO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Riferimento  
Procedurale **PG 6**

### STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Controllo	Approvazione
0	01/08/2004	Prima emissione	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
1	04/11/2004	Revisione dopo Audit interno del 19+22/10/2004	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
2	20/01/2005	Aggiornamento legislativo	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
3	22/04/2005	Aggiornamento legislativo	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
4	17/01/2006	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
5	02/10/2006	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
6	29/01/2007	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
7	31/01/2008	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
8	31/01/2009	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
9	01/03/2010	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA
10	21/02/2011	Aggiornamento legislativo	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA

Redazione a cura del Rappresentante della Direzione, controllo e approvazione a cura del Capo Centrale



## Registro degli Obblighi ed Adempimenti

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB SUO-RIF/N/61	Conferimnto in discarica	Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica	DM 30/08/2005			Capo Sezione manutenzione, Preposto programmazione logistica	Discariche per lo smaltimento di rifiuti	PO/06	Per la collocazione in discarica dei rifiuti, il detentore deve fornire la "caratterizzazione di base", effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 del DM. In occasione del conferimento in discarica di ogni rifiuto il detentore deve presentare al gestore tale caratterizzazione

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB ARI/N/36	Emissioni	La parte V della norma tratta esclusivamente le emissioni in aria, escludendo tutto il capitolo delle immissioni in aria, per le quali rimane in vigore la normativa attuale. Sono esclusi anche gli impianti di incenerimento rifiuti, disciplinati dal D.Lgs 133/2005. Sono inoltre escluse le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.	D.Lgs 152/06	31/05 di ogni anno		Capo Centrale - Manager Ambientale	APAT	PO/01	<p>Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori degli impianti comunicano ad APAT con le modalità previste dalla parte III dell'allegato II alla parte V, le emissioni totali relative all'anno precedente di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri, la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento emissioni. I dati sono inviati in formato elettronico.</p> <p>Monitoraggio e controllo delle emissioni</p> <p>L'allegato VI alla parte V stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti d'emissione</p> <p>Fino all'adozione di un apposito decreto (che uscirà ai sensi dell'art. 281, comma 5, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006), si applicano i metodi precedentemente in uso (DMA 21/12/95).</p> <p>In caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le 8 ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto.</p> <p>In appendice 1, 2, 3 dell'allegato VI sono previsti degli schemi semplificativi di registri che riguardano i controlli discontinui alle emissioni, interruzioni del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento, tabelle di riepilogo degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura delle emissioni. In appendice 4 è inserito un esempio di formato per l'archiviazione dei dati relativi al controllo emissioni dei grandi impianti di combustione.</p>

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB ACQ/N/22	Acque reflue	<p>Il decreto si pone l'obiettivo di fondere in unico testo le disposizioni dettate dalla legge 183 del 18/5/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); dalla legge n. 34 del 5/1/1996 (disposizioni in materia di risorse idriche); dal D.Lgs n. 152 del 11/5/1999 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento...)</p> <p>La parte terza del D. Lgs in esame – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - è suddivisa in quattro sezioni che dettano norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (art. dal 53 al 72), tutela delle acque dall'inquinamento (art. dal 73 al 140), gestione delle risorse idriche (art. dal 141 al 169) e le disposizioni transitorie e finali (art. dal 170 al 176).</p>	D.Lgs 152/06 parte III					PO/03	<p>Nel nuovo quadro generale delle acque non sono state introdotte nuove scadenze.</p> <p>Per quanto riguarda le autorizzazioni gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs 59/2005) la stessa autorizzazione (di durata 8 anni) sostituisce l' autorizzazione agli scarichi prevista dal D.Lgs in esame all'art. 124</p> <p>I limiti previsti per lo scarico rimangono inalterati rispetto al 152/99</p>

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB SUO-RIF/N/65	Rifiuti bonifiche	La parte IV del D.lgs 152/2006 ha riformulato gli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti a carico delle imprese. L'impianto di tali obblighi è rimasto sostanzialmente identico, è però opportuno ricordare che dal 29 aprile 2006 alcune fondamentali sfumature ridisegnano alcuni comportamenti	D.Lgs 152/06	30 aprile di ogni anno		Capo Centrale - Manager Ambientale		PO/06	Presentazione del MUD entro il 30 aprile di ogni anno alla CCIA. Registri carico/scarico: obbligo di registrare i movimenti entro 10 giorni dalla produzione/scarico; Formulario: sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto, incluso il modello "F", prevista esenzione nel caso i rifiuti siano inferiori ai 30 Kg. Deposito temporaneo: facoltà lasciata al gestore di decidere se basare la frequenza di smaltimento su criteri temporali (3 mesi) o quantitativi (10 m3 o 20 m3) a seconda se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi), purché non ecceda l'anno. Il deposito temporaneo può essere effettuato per categorie omogenee e non più per tipi omogenei di rifiuti. I limiti quantitativi del deposito temporaneo sono da ritenersi quindi cumulativi di categoria (CER). Bonifiche siti inquinati: entro 24 ore successive all'evento o all'individuazione di contaminazioni storiche: 1. comunicazione di un potenziale danno ambientale a Comune, Provincia, Regione, Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministero dell'Ambiente 2. adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza, che dovranno essere oggetto della comunicazione di cui al precedente punto B) entro 72 ore successive all'evento (cioè entro le 48 ore successive allo scadere di cui al punto A) il responsabile dell'inquinamento svolge indagine preliminare C) entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione Il responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMBSIC SOSTAN/C/6	Sostanze pericolose	Armonizzazione tra i regolamenti REACH e CLP – 1272/2008/CE (Classification, labeling and packaging)	Regolamento REACH - CLP			Manager Ambientale, Linea ASA			<p>Il regolamento prevede la contemporaneità del sistema attuale di classificazione ed etichettatura e del sistema CLP, per un periodo di transizione. In particolare:</p> <p>A partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015, per le sostanze, oltre alla classificazione CLP, nelle schede dati di sicurezza dovrà essere indicata anche la classificazione prevista dal sistema attualmente in vigore (doppia classificazione). La SDS dovrà essere conforme all'allegato I del regolamento 453/2010</p> <p>Fino al 1° giugno 2015, per le miscele l'adozione della doppia classificazione sulle SDS è facoltativa.</p> <p>Dal 1° giugno 2015 la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio saranno effettuati secondo i criteri del CLP e sarà abrogata la Direttiva 67/548 e smi. La SDS dovrà essere conforme all'allegato II del regolamento 453/2010. (Per "miscela" ai sensi del regolamento REACH s' intende una miscela o soluzione composta da due o più sostanze).</p> <p>Sono da rilevare alcune informazioni che dovranno essere contenute nelle SDS, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-□ punto 1.1 della SDS: dovrà essere indicato il n° di registrazione REACH della sostanza;</li> <li>-□ punto 1.2 della SDS: dovranno essere indicati gli usi pertinenti e gli usi sconsigliati anche a titolo non esaustivo;</li> <li>-□ punto 15 della SDS: dovrà essere presente l'indicazione se il fornitore ha effettuato una specifica valutazione sulla sicurezza chimica della sostanza o della miscela.</li> </ul> <p>Tale documento ha lo scopo di valutare i rischi derivanti dall'uso da parte degli utilizzatori a valle di una sostanza/miscela e di garantire che questi siano opportunamente controllati. I risultati della valutazione saranno degli scenari di esposizione contenenti le condizioni operative e le misure di gestione del rischio. Gli scenari di esposizione dovranno essere obbligatoriamente comunicati agli utilizzatori a valle sotto forma di allegati alle SDS.</p>

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB ARI/N/33	monitoraggio CO2	Denuncia quantitativi di CO2 emessa	DEC/RAS 11/07/2005 n° 854	30/03 di ogni anno		Titolare dell'autorizzazione	Ministero Ambiente	PO/05	entro il 30/03 di ogni anno vanno dichiarate le emissioni di CO2 secondo quanto riportato nella procedura operativa
AMBSIC SOSTAN/N/41	HCFC SF6	Monitoraggio apparecchiature che contengono HFC, FC e SF6	Regolamento CE 842/2006	Annuale/Semestrale/Trimestrale		Capo Sezione Manutenzione		PO/16	Il regolamento impone l'obbligo del controllo delle apparecchiature che contengono le sostanze citate nell'allegato I; tale controllo deve essere effettuato da personale certificato secondo i requisiti riportati nell'art. 5. Le verifiche, al fine di evitare perdite, devono essere effettuate con tempistiche che vanno da un anno a tre mesi secondo la quantità contenuta nell'apparecchiatura (da 3 a più di 300 kg) (vedi art. 3 comma 2). Per le applicazioni che superano il contenuto di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, gli operatori tengono un registro in cui riportano la quantità ed il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo, e tutte le informazioni pertinenti l'identificazione della società, del tecnico che ha eseguito le operazioni di controllo sopra citate
AMB ACQ/R/16	Derivazione emungimenti	Disciplina utilizzo acque superficiali	Regolamento RL 24/03/2006 n. 2	31/03 di ogni anno		Manger ambientale	Provincia di Mantova	PO/14	Entro il 31/03 di ogni anno effettuare comunicazione delle portate e dei volumi di acqua derivata
ENERG/N/16		Tenore massimo di zolfo nel gasolio	D.Lgs 205/2007	01/01/2008		Capo Sezione Esercizio - CEDE		PO/10	Dal 01/01/2008 è vietato utilizzare gasolio con percentuale di zolfo uguale o superiore al 0,1%

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
SIC GEN/N/19	Ascensori	Verifica straordinaria montacarichi installati e messi in esercizio prima del 24/06/99, al fine di valutarne lo stato di sicurezza e programmare, ove necessario, interventi di adeguamento dell'impianto	DM 23/07/2009	Variabili - vedi tabella in scadenza ASA		ASA	Organismo notificato (TUV)		<p>Nel caso di impianti installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del DPR 162/99 (24 giugno 1999) nel corso della prima verifica periodica effettuata dall'Organismo Notificato/Asl/Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore, il proprietario dell'impianto (o il suo legale rappresentante) dovrà richiedere e concordare la data di una "verifica straordinaria" finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto.</p> <p>L'ente che ha "in affidamento l'impianto", di cui sopra, programma che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• □ due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;</li> <li>• □ tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;</li> <li>• □ quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;</li> <li>• □ cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.</li> </ul> <p>L'analisi dei rischi deve avere a riferimento le tabelle A, B, C del decreto, ove sono indicate le situazioni di rischio da analizzare; tali situazioni di rischio sono riprese dall'appendice NA della norma UNI 81-80 (Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Ascensori esistenti – Parte 80: regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti).</p> <p>L'ente che ha in carico le verifiche periodiche e/o straordinarie che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi prescrive che i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto siano effettuati entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• □ entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A del decreto;</li> <li>• □ entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B del decreto.</li> </ul> <p>Le situazioni di rischio riportate nella tabella C del decreto potranno essere eliminate in occasione di eventuali interventi di modernizzazione</p>



Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
									successivi, di significativa entità. Nota: deroghe (subordinate all'adozione di misure di compensazione) sono ammesse qualora risultino necessari interventi su parti che sono sotto la protezione della Sovrintendenza delle Belle Arti.
AMB GEN/N26	IPPC	il gestore di ciascun complesso IPPC, comunica all'autorità competente nazionale, su base annuale, i quantitativi relativi alle emissioni in aria, in acqua e sul suolo delle sostanze indicate negli allegati al regolamento stesso, il primo anno di riferimento per l'applicazione del regolamento è il 2007. Dopo il primo anno di prova in cui le dichiarazioni sono state inoltrate entro il 30/06, dal 2009 le dichiarazioni andranno inoltrate secondo la scadenza prevista dal ex DM 23/11/2001	Regolamento CE n° 166/06	30 aprile di ogni anno		Capo Centrale	ISPRA	PO/14	Trasmettere la dichiarazione E-PRTR firmata con certificato digitale entro il 30 aprile di ogni anno. La circolare MATTM del 29/04/09 ha previsto l'invio della dichiarazione ad ISPRA
AMB ARI/N/42	Emissione gas ad effetto serra	Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 216/06; in particolare sono cambiate le tempistiche con cui presentare la domanda di modifica dell'autorizzazione per varianti all'impianto o ai metodi di monitoraggio della CO2 e nel caso di cambio d'identità del gestore.	D.Lgs 7 marzo 2008 n° 51	varie - vedi nota		Gestore dell'impianto	MATTM	PO/05	NOTA: Aggiornamento dell'autorizzazione La domanda è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente non prima di 180 giorni ed almeno 90 giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre 30 giorni dalla data in cui hanno effetto (nell'art. 7, comma 1, D.Lgs 216/06 erano 90 giorni prima della data in cui la modifica aveva effetto). Assegnazione e rilascio delle quote di emissione agli impianti Per gli impianti nuovi entranti il comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro 60 giorni dall'esercizio commerciale per gli impianti termoelettrici (nell'art. 11, comma 3, D.Lgs 216/06 erano 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione).

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB GEN/R/3	Autorizzazione Integrata Ambientale	Il documento rappresenta l'autorizzazione all'esercizio delle Centrali di Ostiglia. L'AIA sostituisce le precedenti autorizzazioni in tema di emissioni atmosferiche, scarichi idrici e rifiuti. Si compone di una parte contenente le prescrizioni di esercizio ed una parte chiamata Piano di Monitoraggio e controllo all'interno della quale sono riassunte metodi, tempistiche e parametri da controllare.	Autorizzazione n° DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/09	02/08/2017		Capo Centrale	MATTM - ISPRA		Le prescrizioni di esercizio, così come le prescrizioni derivanti dal PMC poiché sono in numero molto elevato e a volte di complessa risoluzione sono trattate in appositi documenti conservati dal HSE Manager che fungono anche da strumenti di lavoro per riunioni periodiche interne alla Centrale per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività connesse ai controlli previsti.
AMBSIC SOSTAN/C/5	HFC-HCFC	Regolamento recante modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono. Il Regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengano nel circuito frigorifero i CFC e HCFC elencati nei gruppi da I a IX dell'allegato I	Regolamento CE 1005/2009	trimestrale - semestrale - annuale		Sezione manutenzione		PO/16	Gli impianti e le apparecchiature, oggetto di questo decreto, devono essere sottoposti al controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione con le seguenti scadenze (articolo 23): -annuale: per gli impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e 30 kg; -semestrale: per impianti ed apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 30 e 300 kg; -trimestrale: per impianti ed apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiori a 300 kg
AMB GEN/C/7	Sistema di Gestione Ambientale	Registrazione EMAS	Regolamento 1221/2009			Manager Ambientale	ISPRA-Verificatore accreditato	Manuale Ambientale, Procedure Gestionali, Procedure Operative, Analisi Ambientale Iniziale	

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
SIC GEN/N/16	Sicurezza e Igiene del Lavoro	<p>Il testo di legge si configura come il nuovo Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, integrando e rinnovando tutta la legislazione vigente riordinandola in modo organico. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 15 maggio 2008, ad eccezione di quelle riguardanti la valutazione dei rischi, che diventano efficaci dal 29 luglio 2008 e delle novità in materia di radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici, a cui occorre conformarsi entro, rispettivamente, il 26 aprile 2010 e 30 aprile 2012.</p> <p>Il decreto si compone dei seguenti titoli:</p> <p>□□Titolo I (articoli 1+61) – Principi comuni (Disposizioni generali, Sistema istituzionale, Gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, Disposizioni penali)</p> <p>□□Titolo II (articoli 62+68) – Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)</p> <p>□□Titolo III (articoli 69+87) – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, Uso dei dispositivi di protezione individuale, Impianti e apparecchiature elettriche)</p> <p>□□Titolo IV (articoli 88+160) – Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, Sanzioni)</p> <p>□□Titolo V (161+166) – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)</p> <p>□□Titolo VI (articoli 167+171) – Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, Sanzioni)</p> <p>□□Titolo VII (articoli 172+179) – Attrezzature munite di videotermini (Disposizioni generali, Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei</p>	D.Lgs 09/04/2008 n° 81	vedi nota		Vedi nota	Vedi nota	Valutazione dei rischi	<p>NOTA: Data la complessità della norma e la molteplicità degli obblighi/adempimenti/scadenze collegate è stato istituito un gruppo di studio che analizzerà tutti i capi del Testo Unico riportando in un unico documento una sintesi degli articoli e degli obblighi collegati. Il file riepilogativo sarà disponibile a tutti sul server di Centrale in:</p> <p>V:\Dati_Comuni\Comune\EMAS\SICUREZZA</p>

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
		<preposti, (articoli="" (disposizioni="" (obblighi="" (protezione="" 180+220)="" 221+265)="" 266+286)="" 287+297)="" 298+303)="" 304+306)="" 51="" a="" ad="" agenti="" al="" all'amianto,="" all'esposizione="" allegati<="" atmosfere="" biologici="" campi="" cancerogeni="" chimici,="" compone="" connessi="" contro="" da="" dai="" datore="" decreto="" dei="" del="" di="" disposizioni="" durante="" e="" elettromagnetici,="" esplosive="" esposizione="" finali="" fisici="" generali,="" i="" il="" in="" inoltre="" ix="" lavoratori="" lavoro,="" materia="" mutageni,="" norme="" obblighi="" ottiche,="" penale="" pericolose="" pre="" procedura="" protezione="" radiazioni="" rischi="" rumore="" sanitaria,="" sanzioni)="" si="" sorveglianza="" sostanze="" transitorie="" vibrazioni,="" viii="" x="" xi="" xii="" xiii="" –="" □□titolo=""> </preposti,>							

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB SUO-RIF/N/93	Gestione rifiuti	Gestione Rifiuti, smaltimento e tracciabilità.	Dm 17/12/2009 e successive modifiche integrazioni			Capo Centrale, Manager Ambientale, Preopsto Programmazione e Logistica			<p>L'iscrizione al SISTRI potrà avvenire online, oppure a mezzo fax, o, ancora, telefonicamente. Dopo la verifica dei dati (mediante confronto con il Registro Imprese e/o gli Albi di pertinenza), l'Impresa riceverà uno o più dispositivi USB ("chiavette"), nonché, per i Trasportatori, dispositivi "black box" da installare su ogni automezzo adibito al trasporto.</p> <p>L'iscrizione al SISTRI comporta il pagamento di un diritto annuale, il cui importo varia a seconda della tipologia e dimensione del soggetto. Il diritto va versato all'atto dell'iscrizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>L'operatività del SISTRI comporterà la sostituzione del registro di carico e scarico rifiuti, del MUD e del Formulario di Identificazione Rifiuto, con le rispettive schede associate al sistema stesso; queste saranno in parte compilate in modo automatico mediante i dispositivi di cui sopra (USB e black box), mentre alcune parti dovranno sempre essere compilate a cura dei soggetti interessati.</p> <p>I tempi di inserimento dati di movimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per rifiuti pericolosi 4 ore prima (sempre salvo motivi di emergenza).</li> <li>- Per il trasportatore l'obbligo di comunicazione 2 ore prima. □</li> </ul> <p>Il nuovo decreto ha spostato al 31 maggio 2011 l'obbligo previsto dal DMA 17/12/2009 di continuare a usare registri e formulari cartacei, allungando il periodo di transizione dal vecchio regime "cartaceo" al nuovo regime di "tracciamento telematico" della gestione dei rifiuti.</p> <p>E' inoltre stabilito al 30/4/2011 (per le informazioni relative al 2010) il termine per la dichiarazione che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono inviare al Ministero dell'Ambiente in relazione ai rifiuti gestiti ante Sistri (MUD 2010) e al 31/12/2011 per le stesse informazioni relative all'anno 2011.</p>

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB ACQ/N/01	Derivazioni ed emungimenti	Canone prelievo acqua condensatrice Il canone annuo deve essere versato per i moduli concessi anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione	R.D. 1775 11.12.1933 e Legge Regione Lombardia n° 10 del 29/06/2009	al 31 marzo di ogni anno		Lo Staff di Endesa Italia - Linea ASA predispone per il pagamento annuale del canone alla regione Lombardia	Regione Lombardia		Pagamento anticipato alla regione Lombardia entro il 31 marzo di ogni anno, di un canone annuale, decorrente dal 1 gennaio e di un'addizionale regionale determinata annualmente con delibera della giunta regionale.
AMB ACQ/N/03	Derivazioni ed emungimenti	Autorizzazione al prelievo dell'acqua condensatrice per 100 moduli - Decreto di concessione prelievo acqua condensatrice. Le prescrizioni sono contenute nel disciplinare 27681 del 29/04/1968	D.M.LL.PP. 09/12/68	entro il 30 ottobre di ogni anno	08/12/2038	Capo centrale, Programmazione e Logistica, Manager Ambientale	Regione Lombardia, Ministero dei Lavori Pubblici		Semina di 40.000 carpette entro il mese di ottobre do ogni anno
AMB ACQ/N/04	Derivazioni ed emungimenti	Autorizzazione al prelievo dell'acqua condensatrice per 300 moduli - Decreto di concessione Le prescrizioni sono contenute nel disciplinare n° 35638 del 25/07/79.	D.M.L.P.P. 11/05/83	entro il 30 ottobre di ogni anno	08/12/2038	Capo centrale, Programmazione e Logistica, Manager Ambientale	Regione Lombardia, Ministero delle Finanze		Semina di 110.000 carpette entro il mese di ottobre di ogni anno
AMB ARI/N/14	Emissioni	Controllo delle concentrazioni di zolfo, nichel e vanadio nei combustibili approvvigionati; il laboratorio chimico ambientale effettua campionamenti giornalieri del combustibile bruciato ed effettua un analisi media mensile	D.M.A. 25/09/92			Capo centrale, Capo sezione esercizio, Preposto laboratorio chimico e ambientale		PO 12: Procedura di analisi, taratura strumenti e loro manutenzione PO 10: Stoccaggio e movimentazione combustibili	il limite per il nichel respirabile e insolubile è di 1 mg/Nmc. Per rispettare questo valore in uscita dal camino del GR. 4, la concentrazione massima di nichel nel combustibile non deve essere superiore a 60 ppm
AMB ARI/N/17	Tassa emissioni	Tassa sulle emissioni di ossidi di zolfo e ossidi di azoto La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente	Legge 449 27/12/97	Entro il 28 febbraio di ogni anno		Staff di Roma linea ASA	Ministero delle Finanze - Agenzia delle Dogane	PO 14: Modalità di generazione e raccolta dati di interesse ambientale	Non ci sono prescrizioni

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
AMB ARI/R/06	Emissioni	Viene richiesto di raccogliere i valori elementari in record orari con un formato stabilito. I dati orari devono essere raccolti in record giornalieri, con formato stabilito e devono essere indicate le condizioni di validità delle misure con codici di stato. I valori elementari delle misure devono essere archiviati in un PC che garantisca una memoria di 40 giorni. E' stato formulato un accordo con PMIP di Mantova in data 5/10/1998	D.D.G 3536 29/08/97	Entro gennaio ed entro luglio di ogni anno		Capo centrale, capo sezione esercizio	ARPA	PO 01: Sistema di monitoraggio emissioni	Invio ad Arpa del rapporto semestrale dati SME- Comunicazione per supero limiti di legge entro 24 ore- Istituzione e aggiornamento di un quaderno di manutenzione SME
AMBSIC SOSTAN/N/06	Amianto	Norme relative alla cessazione dell'amianto	Legge 257 27/03/92	Entro il 28 febbraio di ogni anno		Capo centrale, capo sezione manutenzione	Regione, ASL, ARPA	PO 07: Manipolazione amianto e fibre pericolose	Comunicazione annuale dei quantitativi di amianto prodotto e smaltito. Predisposizione del piano di lavoro a cura della ditta specializzata, per lavori di demolizione e rimozione dell'amianto. Invio del Piano di Lavoro all'ASL a cura della ditta appaltatrice
SIC INC/N/01	Prevenzione incendi	Certificato di prevenzione incendi La centrale è in possesso di CPI pratica 1648 rilasciato il 30/04/09 comprendenti le attività: 63 (attività principale) e 1, 2, 3 a) b), 6, 8, 13, 15, 17, 28, 46, 62, 64, 72 e 95. Il CPI scade il 30/04/2012 La centrale di Ostiglia dispone di analogo CPI per il deposito di oli combustibili di Borgo San Giovanni con validità sino al 29/10/2013	Decreto Ministeriale 16/2/1982	30/04/12		Capo centrale	VVFF	PO 13: Piano di emergenza interno	Garantire il costante adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza. Effettuare esercitazioni antincendio almeno ogni sei mesi. Mantenere in perfetta evidenza le tubazioni e le intercettazioni dei fluidi pericolosi
ENERG/N/01	Concessioni deposito oli minerali	Licenza di deposito oli combustibili La centrale è in possesso del Decreto MICA n. 14462 del 12/4/1998 per autorizzazione alla costruzione ed esercizio deposito oli combustibili PN1 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 17200 del 06/05/2004 per rinnovo concessione deposito combustibili PN2 (concesso in locazione ad Edipower fino al 31/12/2005)	R. D. 1741 del 02/11/33	03/10/06	01/06/2023	Capo Centrale	Ministero Attività produttive	PO 10: Stoccaggio e movimentazione combustibili	Mantenere in efficienza ed in perfetto stato di conservazione i depositi.

Numero Elenco	Sottoargomento	Oggetto	Norma	Scad1	Scad2	Resp-Interne	Resp-Esterne	Procedura	Prescrizione
ENERG/N/10	Licenze di esercizio deposito oli minerali e officina elettrica	Licenza di esercizio Deposito oli minerali PN1 - MNO00016Q e PN2 - MNEO00027T del 21/1/2000 con validità illimitata. Licenza di esercizio elettrico della centrale - MNE00006F e del deposito PN2 MNE00114Z del 31/12/1999	D. Lgs n. 504 del 26/10/95	entro 15/12 versamento per rinnovo lic. Esercizio		Capo centrale e Area Mercato	Agenzia delle Dogane di Mantova		Il rinnovo annuale delle licenze di esercizio prevede un versamento, da effettuare tra il 1° e il 15 dicembre di ogni anno, del quale va data comunicazione all'Agenzia delle Dogane
AMB SIC RUM/N/2	Rumore esterno	Il comune di Ostiglia ha effettuato la classificazione acustica che è stata adottata con Delibera n° 44 del 27/09/2007. La Delibera è stata adottata in data 28/11/07 tramite pubblicazione sul BURL e affissione all'albo pretorio. In data 09/01/08 la Centrale ha presentato osservazioni al piano di zonizzazione.	D.P.C.M. 1/3/1991					Non è prevista alcuna procedura	Rispetto dei limiti di immissione (la Centrale è inserita in classe VI, l'abitato in classe IV con fasce di rispetto in classe V di 75 metri)